



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/COO/dt

Roma, 16 novembre 2022

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Genova**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 136/2022 - Richiesta di parere in materia di rimborso forfettario spese onorarie OCC ex art. 14 comma 3 D.M. 24/09/2014 n. 202*

L'Ordine di Genova richiede alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina in materia di rimborso forfettario delle spese spettante all'Organismo di composizione della crisi (OCC), declinata negli artt. 14 e ss. del d.m n. 202/2014, con riferimento all'ipotesi in cui nell'ambito di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento (capo II, sez I, legge n. 3/2012) venga giudizialmente nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 13, comma 1 della richiamata legge<sup>1</sup>.

Più partitamente l'Ordine, basandosi su un'interpretazione letterale dell'art. 14, comma 3 del d.m. n. 202/2014<sup>2</sup>, chiede se il rimborso delle spese spettante all'OCC – fissato dalla citata disposizione in misura compresa tra il 10% e il 15% sull'importo del compenso e stabilito nella percentuale del 15% nel Regolamento dell'OCC costituito presso l'Ordine<sup>3</sup> - possa essere riconosciuto anche in relazione al compenso determinato per il liquidatore, come sopra nominato.

---

<sup>1</sup> Trattasi delle fattispecie in cui, se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

<sup>2</sup> L'Ordine ritiene che "ove il legislatore avesse voluto limitare la determinazione del rimborso forfettario al solo compenso del gestore, non avrebbe detto che lo stesso spetta in misura compresa tra il 10 ed il 15% sull'importo del compenso determinato a norma del presente capo, ma bensì avrebbe detto che la misura del rimborso deve essere calcolata sull'importo del compenso determinata a norma della sezione seconda del presente capo".

<sup>3</sup> V. art 15 del Regolamento dell'OCC costituito presso l'ODCEC di Genova.


Occorre, al riguardo, evidenziare che l'art. 17 del d.m. n. 202/2014 fissa un principio generale di suddivisione dell'onorario tra gli Organismi che si sono eventualmente succeduti nella gestione della procedura, improntato a un criterio di proporzionalità nella ripartizione del compenso unico; il successivo comma 2 contempla espressamente il caso di soggetti che subentrano nella medesima procedura per svolgere differenti e ulteriori funzioni, prevedendo che anche laddove venga nominato un liquidatore (o un gestore per la liquidazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 3/2012), per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato, la determinazione del compenso ha luogo secondo modalità che ne privilegiano l'unicità e, dunque, la ripartizione secondo criteri di proporzionalità<sup>4</sup>.

Considerando che, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del d.m. n. 202/2014, il rimborso delle spese forfettario spetta all'OCC nella misura compresa tra il 10% e il 15% sull'importo determinato a norma delle disposizioni del capo III del medesimo d.m. n. 202/2014 - e pertanto, anche delle previsioni dettate in materia di unicità del compenso summenzionate - la percentuale andrà calcolata sull'importo complessivo del compenso, come proporzionalmente ripartito tra il gestore della crisi e il liquidatore nominato.

L'interpretazione di cui l'Ordine chiede conferma, in definitiva, si ritiene condivisibile nella misura in cui all'interno del preventivo redatto in sede di conferimento dell'incarico all'OCC sia stata espressamente indicata anche la voce del compenso (unico) relativa all'eventuale ipotesi di nomina giudiziale di un liquidatore, nei termini di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 3/2012.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio



---

<sup>4</sup> In altri termini, il compenso del gestore della crisi, laddove il piano o l'accordo presuppongano la realizzazione dell'attivo tramite liquidazione di beni, non può essere stabilito comprendendo anche le voci di compenso per il liquidatore nominato ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 3/2012 (o per il gestore per la liquidazione) che devono invece essere ulteriormente dettagliate nel preventivo.